

Repertorio n.11860

Raccolta n.4193-----

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNI-
PERSONALE-----

Registrato ad Avezzano

il 19 giugno 2003

al n. 1157

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il Direttore F.to illeggibile

Il sei giugno duemilatre, in Pescina e nel mio studio alla
Via Romolo Tranquilli 5.-----


Innanzi a me dott. Mattia Valente, notaio in Pescina, iscrit-
to nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sul-
mona ed Avezzano,-----

-----SI COSTITUISCONO-----

Il COMUNE DI LUCO DEI MARSI, con sede in Luco dei Marsi (AQ),
Viale Duca degli Abruzzi (presso la sede comunale), Codice
Fiscale 00189780661; in persona del Sindaco pro tempore, O-
rante Venti, insegnante, nato il 3 dicembre 1948 a Luco dei
Marsi, domiciliato per la carica presso il Comune di Luco dei
Marsi, a questo atto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 267/2000
e di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del
30.5.2003;-----

CIOCCI EVA, praticante avvocato, nata il 6 novembre 1973 ad
Avezzano (AQ), e domiciliata in Luco dei Marsi (AQ), Via San
Bonifacio n. 7, Codice Fiscale CCC VEA 73846 A515Q;-----

MASSARO MARIA AGNESE, in attesa di occupazione, nata il 29
ottobre 1962 a Luco dei Marsi (AQ), e domiciliata in Luco dei
Marsi (AQ), Via Leoncavallo n. 3, Codice Fiscale MSS MGN
62R69 E7230;-----



DI GIAMPIETRO ANTONIO, operaio, nato il 31 gennaio 1975 ad Avezzano (AQ), e domiciliato in Luco dei Marsi (AQ), Strada 43 n. 15, Codice Fiscale DGM NTN 75A31 A515U.-----

I costituiti, della cui identità personale, qualità e poteri io notaio sono certo, rinunziano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.-----

-----ARTICOLO 1-----

Il COMUNE DI LUCO DEI MARSÌ costituisce - ai sensi dell'art. 2475, terzo comma del Codice Civile - una società a responsabilità limitata unipersonale così regolata:-----

- denominazione: "SOCIETA' ANGIZIA MULTISERVICES S.R.L. - Società unipersonale";-----

- sede: Luco dei Marsi (AQ), Viale Duca degli Abruzzi (presso la sede Comunale);-----

- durata: 31 dicembre 2050;-----

- oggetto: così come specificato nell'art. 5 dello statuto sociale;-----

- capitale: Euro 10.000 (diecimila), diviso in quote del valore nominale di 1 euro o multipli di euro.-----

-----ARTICOLO 2-----

Il capitale, pari ad Euro 10.000 (diecimila), viene interamente assunto e sottoscritto dal COMUNE DI LUCO DEI MARSÌ unico socio.-----

In data 6.6.2003 presso la "Banca del Fucino", Filiale di Luco dei Marsi, il capitale sociale è stato integralmente ver-



sato, alla cui riscossione viene delegata la signora CIOCCI
EVA.-----

-----ARTICOLO 3-----

Le norme relative al funzionamento della società sono conte-
nute nello statuto che si allega sub "A", previa espressa ap-
provazione da parte del Comune di Luco dei Marsi in persona
del Sindaco pro tempore Orante Venti.-----

-----ARTICOLO 4-----

Per il primo triennio, la società sarà amministrata da un
Consiglio di Amministrazione, che viene nominato nelle perso-
ne di:-----

CIOCCI EVA; Presidente;-----

MASSARO MARIA AGNESE; Consigliere;-----

DI GIAMPIETRO ANTONIO; Consigliere.-----

I signori CIOCCI EVA, MASSARO MARIA AGNESE e DI GIAMPIETRO
ANTONIO accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in
nessuno dei casi di ineleggibilità o di decadenza previsti
dalle vigenti leggi.-----

-----ARTICOLO 5-----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2003.--

-----ARTICOLO 6-----

Le spese di costituzione, preventivate in circa Euro 2.000
(duemila), cedono a carico della società.-----

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato
al presente atto.-----



Di questo atto, scritto con mezzi elettronici, ho dato lettura ai componenti che lo approvano.-----

Esso consta di un foglio per quattro facciate.-----

FIRMATO: ORANTE VENTII-----


FIRMATO: EVA CIOCCI-----

FIRMATO: MARIA AGNESE MASSARO-----

FIRMATO: DI GIAMPIETRO ANTONIO-----

FIRMATO: MATTIA VALENTE NOTAIO SIGILLO-----





Allegato A
al Repertorio N. 1860
Raccolta N. 193

COMUNE DI LUCO DEI MARSI


Società Angizia Multiservices s,r,l,

STATUTO

*Luca Sant
Liceo*

*Luca Sant
Luca Sant*

Luca Sant



COMUNE DI LUCO DEI MARSI

Società Angizia Multiservices s.r.l.

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Articolo 1

- denominazione -


E' costituita, per trasformazione dell'attuale gestione diretta del servizio gas metano del Comune di Luco dei Marsi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164, una società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale rispondente al modello dell'art. 113, comma 4° lettera a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 denominata "**Società Angizia Multiservices s.r.l.**"

La maggioranza delle quote non inferiori al 50% più una quota del capitale sociale deve essere detenuta dal Comune di Luco dei Marsi, mentre la restante quota pari al 49% potrà essere detenuta da altri enti pubblici o soggetti privati.

Articolo 2

- Sede -

La Società ha sede in Luco dei Marsi (L'Aquila) viale Duca degli Abruzzi (presso la sede comunale).



Luca Venturi
Luca Venturi
Luca Venturi

[Handwritten signature]

La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali ed estere, e sopprimere quelle esistenti.

Articolo 3

- Durata -

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

- Situazioni giuridiche pregresse -

La Società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della gestione diretta del Comune di Luco dei Marsi. A tal fine va evidenziato che i crediti che il Comune vanta nei confronti di utenti morosi sono incamerati, tramite la Società, dal Comune di Luco dei Marsi, mentre la Società dovrà comunque perseguire gli evasori nelle forme di legge

Articolo 5

- Oggetto -

La Società ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività:



Luca Venturi
De Rosa
Luca Apollonio
Roberto Savon

- a) Gestire le reti, impianti ed altre attrezzature relative al Servizio Metano;
- b) Gestire le reti, impianti ed altre attrezzature relativi a servizi pubblici forniti dal Comune di Luco dei Marsi nonché da altri enti pubblici
- c) Svolgere e realizzare per conto proprio e per conto di altri, opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi specie;
- d) Gestire opere e servizi sia a rilevanza industriale che non a rilevanza industriale;
- d) Provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma. La Società svolge l'attività di progettazione e realizzazione di opere e lavori relativi alle infrastrutture e impianti dei servizi pubblici ad essa affidati o delle attività di servizio da essa gestite. Qualora essa non effettui direttamente le attività sopra indicate, osserva per le procedure di affidamento le specifiche norme comunitarie e nazionali. La Società può assumere in appalto o altra forma di legge ed eseguire lavori, opere, progettazioni, studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni in genere per conto, degli enti locali, di enti o amministrazioni pubbliche, di qualsiasi natura, nonché di privati e di terzi in genere, sia nel territorio nazionale che all'estero. La Società, nel rispetto della normativa vigente, può partecipare a procedure ad evidenza pubblica per la gestione di servizi pubblici senza limiti territoriali. Inoltre, essa può ricevere l'affidamento diretto di servizi pubblici da parte di Comuni diversi da quelli che ne detengono, anche in via congiunta con altri Enti locali, la maggioranza assoluta di capitale, nel rispetto della normativa vigente e in particolare in relazione all'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Prode Vanni
Prode Cocco
Prode Alvaro Manno
Prode ...


In via secondaria, al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere operazioni di carattere industriale, commerciale, o finanziario, quali, a titolo esemplificativo, ma non tassativo:

- compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, ordinaria e straordinaria, consentito dalla legislazione vigente;
- acquistare e/o vendere, locare, affittare e/o condurre aree, edifici, magazzini, officine, aziende, cantieri, macchinari e materiali;
- prestare garanzie ad istituti di credito, enti, società o persone, per l'adempimento di obbligazioni proprie o di terzi;
- costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma e modo, in società, enti, associazioni, consorzi, società consortili, gruppi europei di interesse economico e quant'altro, pubblici e privati, nazionali ed esteri, aventi oggetto e finalità analoghi o complementari al proprio;
- esercitare attività imprenditoriali anche in altri settori, anche se non affini all'oggetto sociale ed attuare forme di diversificazione produttiva, purché finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale;
- svolgere attività promozionali, commerciali e pubblicitarie finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale.

La Società potrà instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, gli enti locali, gli altri enti pubblici e le università e stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma in conformità alla normativa vigente.

La Società potrà svolgere tutte le attività di cui sopra direttamente anche a mezzo di appalti ai sensi della normativa vigente, ovvero tramite società controllate, collegate e partecipate aventi carattere strumentale, così come mediante altra forma anche consortile. Nel

Frank Vent
Eva Cozz
Giuseppe Maria Monna
Luigi...



caso in cui le attività integrino servizi pubblici di titolarità degli Enti locali soci e loro forme associative per l'espletamento dei servizi stessi, tramite le predette società e forme anche consortili, è necessario il consenso dell'Ente titolare del servizio pubblico."

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società consorzi ed imprese aventi scopo ed oggetto analogo o complementare al proprio, nonché stipulare contratti di mutuo anche ipotecari e fondiari ed in genere rilasciare fidejussioni e garanzie sia a titolo gratuito che oneroso, sia a favore proprio che di terzi.

Titolo II

Capitale sociale - Partecipazione maggioritaria pubblica - Azioni - Obbligazioni

Articolo 6

- Capitale sociale -


Il capitale sociale è di euro 10.000.(diecimila) diviso in quote del valore nominale di n. 1 euro o multipli di euro.

I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura o rami aziendali o aziende.

Articolo 7

- Partecipazione maggioritaria pubblica-

La Società è a prevalente carattere pubblico locale, ai sensi dell'art.



nonché dell'art.

de l'art.

come Appaio Manno
Vicario della Società

113, comma 4° lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le cessioni di quote che dovessero determinare la perdita della proprietà da parte del socio, Comune di Luco dei Marsi, del 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale sociale sono inefficaci nei confronti della Società.

Articolo 8

-Variazioni del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

Articolo 9 (Quote , soci e loro domicilio)

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori diritti in relazione alla quota di partecipazione.


La proprietà e/o il possesso delle quote costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della Società.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

Articolo 10

Monte Veni
de Rosa
ave Apes Monno
di Panciroli Luciani

7



-Trasferimento di quote e diritto di prelazione -

Il trasferimento delle quote a soggetti privati e/o pubblici ad opera dei soci enti locali, per la parte eccedente il 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale sociale della quale gli Enti Pubblici soci rimarranno titolari in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2°, del presente statuto, avviene con vincolo di inalienabilità per un periodo di tre anni.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie quote ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto od in parte, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Luigi Venturi
Paolo Cossu
Luigi Agui
Antonio Scavano



Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

L'efficacia del trasferimento delle quote nei confronti della Società è condizionata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità della maggioranza del capitale in capo al Comune di Luco dei Marsi o di altri enti locali se, in quest'ultimo caso, deliberato dall'Assemblea dei soci. In nessun caso, il trasferimento di quote può far venir meno la titolarità della maggioranza del capitale da parte degli Enti locali soci; ogni atto stipulato in violazione di tale statuizione è inefficace e comunque nullo a tutti gli effetti.

Il diritto di prelazione non può essere esercitato nel caso di alienazione di quote da parte degli Enti locali soci qualora la cessione venga effettuata nei confronti di altri Enti locali titolari dei servizi pubblici in relazione a quanto previsto dall'art. 113 e 113 bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 11



(Clausola di gradimento)

Il trasferimento di quote è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento del Consiglio di amministrazione della società, previo accertamento in capo all'acquirente di una consolidata capacità economico-finanziaria da valutarsi sulla base di dati oggettivi, quali:

- a) assenza di stato di insolvenza, di perdite di bilancio in tutti i tre esercizi precedenti il trasferimento, di procedure esecutive concorsuali e fallimentari;

Luco dei Marsi
Comune
Assessorato
Urbanistica

[Handwritten signature]



- b) il rilascio di attestazioni di affidabilità da parte di primari istituti di credito;

Il gradimento può consistere, altresì, nella valutazione di competenze specifiche in capo all'acquirente.

Alle medesime condizioni sopra indicate è subordinata la sottoscrizione di quote da parte di terzi in sede di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

In ogni caso il gradimento può essere negato qualora sia accertata la sussistenza di condizioni che qualifichino il soggetto acquirente come impresa concorrente che, operando in settori di attività della Società, arrechi o possa arrecare ad essa pregiudizio.

Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2° dell'articolo precedente, inviata con lettera raccomandata a.r. Il diniego al gradimento deve essere motivato.

Titolo III


Organi della Società

Articolo 12 (Organi)

Sono organi della società:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Antonio Venti
De Luca
de Affer Monno
Carutti Giusanni



- il Collegio Sindacale.(verrà nominato solo se sarà ritenuto necessario e indispensabile).

Titolo IV

Assemblea dei soci

Articolo 13

- Assemblea dei soci -

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci e rappresenta l'universalità di essi; le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio purché non Amministratore, Sindaco, dipendente della Società o di società controllate.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Articolo 14

- Convocazione -

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente o del Vice Presidente, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci, agli amministratori ed ai sindaci con preavviso non



ente Venti
Croce
Spae Monca
Antonio M. Anton

inferiore a 8 (otto) giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

In luogo della regolare convocazione secondo le modalità sopra indicate, l'assemblea potrà riunirsi in forma totalitaria qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano gli amministratori ed i sindaci.

Articolo 15

- Assemblea ordinaria e straordinaria -



L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nel termine massimo di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel termine massimo di sei mesi qualora particolari esigenze, da enunciarsi dall'organo amministrativo con apposita delibera prima della scadenza del termine ordinario, lo richiedano.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo,

Luigi Vanni
Roberto Costa
Seppia Momo
Roberto M. Sordani



quando è presentata richiesta ai sensi di legge. Le decisioni assembleari sono verbalizzate da un segretario dell'Assemblea di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; le relative deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.

Articolo 16

- Intervento e voto -

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea stessa.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni euro facente parte della sua quota.

Articolo 17


- Presidenza -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altra persona scelta dai soci presenti.

Il presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea e da un Notaio nelle Assemblee straordinarie.

Articolo 18

Manuela Deur
Enrico Casale
Giuseppe Marino
Francesco Favara



**- Assemblea ordinaria - Compiti - Quorum costitutivi e
deliberativi -**

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 codice civile, nonché:

- sulla nomina degli Amministratori e sui relativi compensi;
- sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sul relativo compenso;
- sulla eventuale nomina del Direttore Generale e relativo contratto;
- sulla relazione previsionale e programmatica annuale contenente la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento elaborata dal Consiglio di Amministrazione;
- sulla ripartizione degli utili.

Sulla eventuale determinazione di costituzione dell'organico della Società

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Articolo 19

**- Assemblea straordinaria - Compiti - Quorum costitutivi e
deliberativi -**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 cod. civ.


L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Luigi Venturi

De Cesa

Agostino Monaco

Roberto Sedona



In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale sociale.

Titolo V Amministrazione e rappresentanza

Articolo 20 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da tre membri. La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, salvo per i primi Amministratori nominati in sede di costituzione.



Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il venir meno, per qualunque causa, della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, determina la cessazione immediata dell'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione così come previsto dall'art. 2386, ultimo comma, Cod. Civ.-

Articolo 21 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione Quorum costitutivi e deliberativi)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce negli uffici della Società su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga

Handwritten signatures:
Sede
no
re Aperto Monno
L'Autore



opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore Delegato o da almeno 1/3 degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente.

Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno cinque giorni prima rispetto alla data stabilita per la riunione. Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indirizzati, nello stesso termine, anche ai Sindaci effettivi, con lettera raccomandata a r. contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati a mezzo del personale della Società o spediti mediante fax o telegramma, sino al giorno precedente la riunione, nella residenza anagrafica dei Consiglieri o dei Sindaci effettivi.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tal caso a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'Ordine del Giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'Ordine del Giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.


Il Presidente verifica la regolare costituzione del Collegio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità

Luigi De Luca

10/03/2000

Luigi De Luca

Luigi De Luca



di votazione.

Le deliberazioni devono essere votate per appello nominale o per alzata di mano.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. Debbono essere assunte con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- > indirizzi strategici gestionali generali;
- > acquisto e/o cessione di partecipazioni azionarie per importi superiori a 1.000 Euro (mille euro).

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri. Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

Articolo 22


- Compiti del Consiglio di Amministrazione -Deleghe -

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali e che dalla legge o dallo statuto non siano riservate all'Assemblea.

Il Consiglio, pertanto, può, a titolo esemplificativo:

- > effettuare acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari;
- > assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari;

*Luca De...
...
...
...
...*



- > acquistare partecipazioni in società costituite o costituende, anche mediante conferimenti;
- > compiere qualsiasi operazione con istituti di credito. Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 cod. civ., il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, con la qualifica di Amministratore Delegato. Può altresì, attribuire speciali incarichi e speciali funzioni di ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri. In tal caso, il Consiglio può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso, il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 23


- Presidente del Consiglio di Amministrazione -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente verifica la reale costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli, inoltre, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute.

Il Presidente opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società ed il raggiungimento dei risultati programmatici.



Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.

sia in termini di servizi sia in termini economici.

Articolo 24 (Rappresentanza)

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La rappresentanza negoziale e giudiziale spetta anche all'eventuale Amministratore Delegato e quella negoziale anche all'eventuale Direttore Generale nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.

Titolo VI Collegio Sindacale

Articolo 25 (Collegio Sindacale)


Il collegio sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea che determina il compenso loro spettante.

Titolo VII Bilancio e utili

Manuela Venturi
Paolo Cioffi
Antonio Monaco
Roberto Sestini



Articolo 26

- Esercizio sociale - Bilancio -

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro quattro mesi ovvero, qualora circostanze particolari la richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 27 (Ripartizione degli utili)


Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio può deliberare l'accantonamento degli utili residui, in tutto o in parte, a riserve facoltative.

Articolo 28 (Versamenti e finanziamenti)

La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Paula Sant
De Rosa
per Marco
Scavino



Titolo VIII
Scioglimento e liquidazione della società

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione -

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea ordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i compensi.

Titolo IX
Norme transitorie

Articolo 30


- Norma di rinvio -

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi concernenti la materia.

Articolo 31

- Norme transitorie -

I primi amministratori e sindaci, nominati con provvedimento del Sindaco del Comune di Luco dei Marsi, in qualità di rappresentanti legale, resteranno in carica fino alla prima scadenza triennale decorrente dalla data dell'assunzione in carica.



Oronzo Vanni
Eve Coco
Mario Alex Monno
A. Piccupi Saverio

1 1 1 1 1 1



C.C.I.A.A.

N. PRA/6849/2003/CAQ0179

L'AQUILA, 17/06/2003

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO INFORMATICO ALL'UFFICIO REGISTRO IMPRESE DI L'AQUILA DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA: SOCIETA' ANGIZIA MULTISERVICES S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 67056 LUCO DEI MARSI AQ

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CODICE FISCALE: 01605360666

NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 106570

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A01 ATTO COSTITUTIVO

2) A06 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

SI ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON. ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI n. 3 ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE RICHIESTE L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATA DOMANDA: 17/06/2003 DATA PROTOCOLLO: 17/06/2003

ESATTI PER DIRITTI ESATTI PER D.ANNUO IS
CONTANTI **119,00** CONTANTI **373,00**
EURO **492,00** CONTANTI **952.644 Lire**

TOTALE degli importi equivalenti in Lire :
*** pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:
VLMNLT57L15E791Y-VALENTE MATTIA-PESCINA (AQ) T. 0863/842502

FIRMA DELL'ADELTO:
MARCO ROSSI

COMUNICAZIONI DI QUELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241
RIFERIMENTO LEGGE ART. 8 L. 29.12.1993, N. 580 - DPR 581/95 - DPR 558/99
UFFICIO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI:
UFFICIO REGISTRO IMPRESE DELLA CIAA DI L'AQUILA
RESP. DEL PROCEDIMENTO: DOTT. PAOLO GIOVANNI

Data e ora di protocollo: 17/06/2003 11:17:28
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 17/06/2003 11:17:28



AQRIPRA



0000068492003